

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Provincia di Pordenone

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria è stato approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 30.06.2008, modificato con successiva deliberazione C.C. n. 9 del 07.05.2009.

Modifiche attuali:

I TESTI STRALCIATI SONO CONTORNATI

I TESTI MODIFICATI SONO IN GRASSETTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE GENERALE

Art.	Descrizione
	TITOLO I CAPO I – DISPOSIZIONI
1	Oggetto
2	Competenze
3	Responsabilità
4	Servizi gratuiti a pagamento
5	Atti a disposizione del pubblico
	CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
6	Depositi di osservazione ed obitori
	CAPO III – FERETRI
7	Deposizione della salma nel feretro
8	Verifica e chiusura feretri
9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
10	Fornitura gratuita di feretri
11	Piastrina di riconoscimento
	CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI
12	Modalità del trasporto e percorso
13	Trasporti funebri
14	Trasporti gratuiti e a pagamento
15	Orario dei trasporti
16	Norme generali per i trasporti
17	Riti religiosi
18	Trasferimento di salme senza funerale
19	Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
20	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
21	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
22	Trasporti all'estero o dall'estero
23	Trasporto di ceneri e resti
24	Rimessa delle auto funebri
	TITOLO II CAPO I – I CIMITERI
25	Cimitero
26	Disposizioni generari – Vigilanza
27	Reparti speciali nel cimitero
28	Ammissione nel cimitero
29	Ammissione nei reparti speciali
	CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI COSTRUZIONE DEI CIMITERI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
30	Disposizioni generali
31	Piano regolatore cimiteriale
32	Disposizioni tecniche generali
	CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE
33	Inumazione
34	Tumulazione
35	Deposito provvisorio

Art.	Descrizione
	CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
36	Esumazioni ordinarie
37	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
38	Esumazione straordinaria
39	Estumulazioni
40	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
41	Raccolta delle ossa
42	Oggetti da recuperare
43	Disponibilità dei materiali
	CAPO V – CREMAZIONE
44	Crematorio
45	Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
46	Urne cinerarie
46bis	<i>Dispersione delle ceneri</i>
46ter	<i>Affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione</i>
	CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI
47	Orario
48	Disciplina all'ingresso
49	Divieti speciali
50	Riti funebri
51	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
52	Fiori e piante ornamentali
53	Materiali ornamentali
	TITOLO III – CONCESSIONI CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
54	Sepulture private
55	Durata delle concessioni
56	Modalità di concessione
57	Uso delle sepolture private
58	Manutenzione
59	Costruzione dell'opera - termini
	CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIA
60	Divisione, subentri
61	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99
62	Rinuncia a concessione di aree libere
63	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
	CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
64	Revoca
65	Decadenza
66	Provvedimenti conseguenti decadenza
67	Estinzione

Art.	Descrizione
	<p>TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI</p>
68	Accesso al cimitero
69	Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi Funebri
70	Responsabilità
71	Recinzione aree – Materiali di scavo
72	Introduzione e deposito di materiali
73	Orario di lavoro
74	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
75	Vigilanza
76	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
	CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI
77	Funzioni – Licenza
	<p>TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI – CONTRAVVENZIONI CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE</p>
78	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
79	Scadenziario delle concessioni
	CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI
80	Efficacia delle disposizioni del regolamento
81	Concessioni pregresse
82	Sepolture private a tumulazioni pregresse
83	Entrata in vigore del regolamento
	CAPO III – CONTRAVVENZIONI
84	Contravvenzioni

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla seguente normativa: Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, Circolari Ministero della Sanità N°24 del 24/6/1993 e n° 10 del 31/07/1998, Statuto Comunale e altre norme di legge inerenti alla materia.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari n.6 "Friuli Occidentale", di seguito denominata semplicemente A.S.S..

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune,
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Organo competente.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il servizio di custodia del Cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285);
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure, presso Ospedali, oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del

D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'A.S.S. o di altri Comuni.

CAPO III – FERETRI

Art. 7 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Per effetto della deliberazione del Direttore Generale della ASS competente per territorio N°1358/96, la chiusura dei feretri è eseguita dalle Imprese di Pompe Funebri delegate. La vigilanza sulle operazioni di chiusura svolte da imprese non delegate resta di competenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o personale tecnico all'uopo incaricato.

Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

-il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

-le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

-la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

-i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

-la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

-si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

-è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

-la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett.d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

-la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.S. competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune può fornire gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) e lettera e) sub1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 Piastrina riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o altro organo previsto dalla normativa vigente.

4. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato, ai sensi dell'art. 20 secondo comma del D.P.R. 285/90, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13 Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento

a) I trasporti funebri possono essere gratuiti o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

b) Sono a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso

c) Sono gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

Art. 15 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari stabiliti dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente.

2. Con lo stesso provvedimento il Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

3. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi; il Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, potrà consentire deroghe per particolari motivi.

Art. 16 Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17 Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 19 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato, o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso da cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 24
Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II
CAPO I – CIMITERI

Art. 25
Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero del Capoluogo.

Art. 26
Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o ad altro organo previsto dalla normativa vigente.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente con proprio personale o appaltando all'esterno il servizio .

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 27
Reparti speciali del cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Comune.

Art. 28 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. In deroga all'art. 50 del D.P.R. 285/1990 è pure consentita, a discrezione del Sindaco o di altro organo previsto dalla normativa vigente e comunque in numero limitato, l'inumazione o la tumulazione di:

- salme di persone native del Comune, non più residenti e decedute fuori dal Comune e loro consorti;
- salme di consorti, di genitori e figli di persone residenti nel Comune nonché di persone legate in vita da vincolo di convivenza con persona residente anche se non residente al momento del decesso;
- salme di persone già residenti, a condizione che nel cimitero trovino già sepoltura almeno un genitore, il coniuge o un figlio
- resti mortali delle persone sopra elencate.

Nel caso della tumulazione, verrà valutata la disponibilità di loculi al momento della richiesta, tenendo conto del numero di loculi liberi e degli eventuali programmi realizzativi.

Art. 29 Ammissione nei reparti speciali

1. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI COSTRUZIONE CIMITERI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione e la misura delle aree.

4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco o altro organo previsto dalla normativa vigente.

5. L'ufficio tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

6. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 31 Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) cellette ossario;

e) nicchie cinerarie;

f) ossario comune;

g) cinerario comune;

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32 Disposizioni tecniche generali

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico - chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

3. La relazione tecnico - sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

4. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, e delle eventuali costruzioni accessorie previste.

5. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

6. I Cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

7. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

8. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

9. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a cinquanta metri dai centri abitati, per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

10. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

11. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

12. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere - in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, - almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

13. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione comune, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione.

14. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione comune, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

15. Nell'area di cui all'art. 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione, oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione in campo comune.

16. I cimiteri devono essere approvvigionati di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri.

17. Il terreno dei cimiteri deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

18. I cimiteri devono essere recintati lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

19. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.

20. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

21. La dismissione di sepolture private e di tombe di famiglia può essere fatta solo dopo la estumulazione dei resti mortali in esse contenuti, nell'osservanza delle norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ed a cura e spese del concessionario o dei familiari aventi diritto.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 33 Inumazione

1. I campi destinati all'inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando dall'estremità di un riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità

2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a cm. 65 di larghezza e cm. 165 di lunghezza della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

7. Le fosse per le inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 dai lati, e metri 0,80 da piedi a testa.

8. Il Comune provvederà a determinare la distanza tra le fosse e la larghezza dei vialetti, in testa alle stesse, in sede di redazione del Piano cimiteriale o di revisione dello stesso sempre nel rispetto delle misure minime previste dal D.P.r.285/1990.

9. Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

10. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 34 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie –loculi o cripte -costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono solo private e sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza metri 2,25 altezza metri 0,70 e larghezza metri 0,75.

4. Nella tumulazione in nicchie ed in loculi è vietato sovrapporre un feretro all'altro; nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato, intendendosi per "feretro", l'insieme delle due casse contenenti una salma.

5. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

6. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

7. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in conglomerato cementizio armato, in questo caso tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10.

8. E' permessa la costruzione di loculi prefabbricati le cui celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5, il getto dovrà essere vibrato, l'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

9. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

10. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

11. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

12. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

13. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3 o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 35 Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria di apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa adottata dall'Organo competente, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di impiantare un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

3. Il canone di utilizzo è calcolato per anno o frazione di anno con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

5. A garanzia può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa adottata dall'Organo competente,

6. La cauzione viene assunta quale acconto sulle spese di traslazione, salvo che il deposito abbia provocato danni o sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.

8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e diurne cinerarie.

9. Anche per le tumulazioni provvisorie si applicano le disposizioni previste per le tumulazioni ordinarie

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36 Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite dopo un quindicennio dalla inumazione.

2. Le esumazioni ordinarie, trattandosi di Comune montano, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente verranno esclusi i mesi di luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente.

4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

5. E' ammessa a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni, previo nulla-osta della competente A.S.S..

Art. 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.
4. A giudizio dell'Amministrazione potrà essere concessa la proroga di esumazione nel campo comune previo pagamento di un corrispettivo determinato.

Art. 38

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o altro organo previsto dalla normativa vigente, per trasferimento ad altre sepolture o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. o suo delegato, o di personale tecnico da lui delegato

Art. 39 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 35 anni.
3. E' ammessa a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni, previo nulla-osta della competente A.S.S..
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: -a richiesta dei familiari interessati, per trasportare i feretri in tomba di famiglia , in seguito a concessione della medesima, per trasporto in altro cimitero , per la cremazione, ovvero per inumazione in campo comune, nel rispetto degli articoli 88 e 89 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dallo stesso, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato, tenuto conto di quanto dispone il D.P.R. 285/90 e la circolare del Ministero della Sanità n° 10/98.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, previo nulla osta della competente A.S.S..

Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma prevista dall'apposita tariffa adottata dall'Organo competente.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa adottata dall'Organo competente. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 41 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ovvero in loculo , qualora sia presente un feretro, con divieto della loro collocazione sopra altra salma inumata.

2. Le dimensioni limite delle cassette ossario devono essere compatibili con quelle dello spazio disponibile nella nicchia, colombario.

3 Su richiesta motivata del concessionario, può essere autorizzata la traslazione di resti mortali o ceneri da uno spazio ossario ad un altro, ovvero da uno spazio ossario ad un loculo purché nello stesso sia presente un feretro.

Art. 42 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di custodia del Cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco, o altro organo previsto dalla normativa vigente, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 44 Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino disponibile.

Art. 45 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed al punto 14.2 della Circolare Ministero sanità n. 24 del 24 giugno 1993, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 46 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune, con divieto di ogni altra diversa destinazione.

3. Le dimensioni limite delle urne devono essere compatibili con quelle dello spazio disponibile nella nicchia, colombario.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 46 bis¹ Dispersione delle ceneri

1. *Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa oltre che nell'apposita area cimiteriale, in aree pubbliche ed in aree private purchè esterne al centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).*

2. *Per la dispersione in aree private è richiesto l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.*

3. *In tutte le aree di proprietà comunale, è consentita la dispersione delle ceneri purchè ad una distanza minima di 200 metri da nuclei abitati.*

4. *Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.*

5. *La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.*

6. *E' vietata la dispersione in aria (al vento).*

7. *La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.*

8. *Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna alla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali del comune.*

¹ Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 9 del 07.05.2009

9. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene interrimento.

10. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge regionale n. 20/2007.

11. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8 dell'art. 2 della L.R. 11/2008, provvede alla dispersione la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali del comune.

12. stabilire che questo Comune è competente per le ceneri già collocate nel cimitero che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 11/2008.

Art. 46 ter²

Affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione

1. E' affidato ai competenti uffici comunali individuati nel settore servizi tecnici e in particolare al Dirigente/Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni (generalità dell'affidatario, luogo di conservazione) previste dalla L.R. 11/2008, secondo le seguenti modalità:

- Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri.
- Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.
- Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato .
- Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio.
- Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.

2. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'interno.

3. E' in facoltà del Comune disporre eventuali controlli sulla collocazione delle ceneri avvalendosi della Polizia Locale.

4. Per l'affidamento dell'urna cineraria dovrà essere corrisposta la tariffa che verrà indicata con successivo atto deliberativo;

² Articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 9 del 07.05.2009

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 47 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente.

2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di custodia, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 48 Disciplina nei cimiteri

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di custodia può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati dal Sindaco o altro organo previsto dalla normativa vigente.

Art. 49 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti),
- distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 50 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di custodia.

Art. 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi, unitamente al progetto delle opere.

3. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 52 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia li farà togliere o sradicare.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 53 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività .

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.;

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario adottato dall'Organo competente.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni contenute in questo Regolamento e quelle generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il Legale Rappresentante pro-tempore, i/le concessionari/ie, che sottoscrivono l'atto;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (tombe di famiglia, collettività, ecc.);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

11. Concessionario è chiunque abbia ottenuto l'atto di concessione, oppure, se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ed allegata all'atto di concessione, la persona in nome della quale è stata avanzata la richiesta.

Art. 55 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. La durata è fissata in:

- a) 60 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 54;
- b) 35 anni per i loculi e per gli ossari costruiti dal Comune;

3. A richiesta degli interessati è consentito **il rinnovo della concessione**. per un periodo di tempo uguale o inferiore, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, adottata dall'Organo competente, che sarà del caso rapportato ad anno di concessione. **Con deliberazione della Giunta Comunale sarà determinata la durata dei rinnovi concedibili, in ogni caso non superiori alla durata prevista al comma 2, nonché le relative tariffe.**

4. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata negli ultimi cinque anni di concessione, tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 68/1 **60 c. 1.**

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 56 Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne; può essere altresì concessa l'autorizzazione all'inserimento di cassette o urne in loculi a condizione che il loculo già contenga il feretro.

2. E' consentita la contestuale concessione a viventi solo nel caso di coniuge o convivente che richiedano il loculo attiguo

3. L'ordine di assegnazione tiene conto delle indicazioni del richiedente.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

6. Per ottenere una concessione, l'interessato dovrà presentare istanza al Sindaco da presentarsi solo successivamente alla disponibilità di aree che sarà opportunamente pubblicizzata

7. L'Amministrazione Comunale riserverà appositi spazi per tumulazioni provvisorie.

Art. 57 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. ~~55~~ 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, nonché per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, resa da uno dei concessionari, previo assenso di eventuali altri titolari della concessione e presentata in Comune prima della richiesta di sepoltura.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

11. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 58 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. L'Amministrazione Comunale curerà l'alimentazione elettrica della lampada votiva che non potrà essere superiore a tre Watt. La Giunta Comunale fisserà annualmente la misura del canone

Art. 59 Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al secondo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per comprovati motivi può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 60 Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un' unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermare stando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, le persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 35 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma che sarà determinata dall'Organo competente.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Nel caso non venga presentata la rinuncia, il loculo non potrà essere utilizzato per altra salma.

Art. 62 Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma che sarà determinata dall'organo competente.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma che sarà determinata dall'Organo competente.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, SCADENZA, ESTINZIONE

Art. 64 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, ristrutturazione o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, ottavo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, viene adottata in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 66 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o altro organo previsto dalla normativa vigente, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco o altro organo previsto dalla normativa vigente, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55 senza che entro il termine di 120 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa e comunque non più di una volta, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI. IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 68 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.

3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili

Art. 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di strutture per sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, su conforme parere della competente A.S.S. e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei o epigei di cui al comma 2 dell'art. 54 del presente regolamento è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.

4. Per le aree di cui al comma 3 del suddetto art. 54, la capienza è determinata rispettando le dimensioni della fossa, così come previsto dagli articoli 72 e 73 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, anziché dall'art. 33 del presente Regolamento.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'ufficio Tecnico.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le sepolture di cui al terzo comma dell'art. 54 e per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, anziché per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare sulla stessa, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

12. Al fine di uniformare le varie tipologie di lapidi, ecc., l'autorizzazione conterrà apposite indicazioni relative alle dimensioni da rispettare e al conseguente allineamento delle tombe.

Art. 70

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Il Comune potrà richiedere il corrispettivo per eventuali consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 71 Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 72 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 73 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 74 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco o diverso organo previsto dalla normativa vigente, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 75 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o da altro organo previsto dalla normativa vigente, dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 76 Obblighi e divieti

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 77 Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

-svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

-fornire feretri e gli accessori relativi;

-occuparsi della salma;

-effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI – CONTRAVVENZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 78

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici

Art. 79

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80

Efficacia delle disposizioni di Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti o per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il Comune può stabilire che il riconoscimento di tali diritti avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, con lo stesso provvedimento si determinerà le procedure, le condizioni, la decorrenza, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al riconoscimento

4. Il provvedimento del Sindaco o di altro organo previsto dalla normativa vigente, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 81

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 81 80 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 82

Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento per il servizio mortuario, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 81 **80**, terzo comma del presente regolamento.

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

3. Il Comune stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che lo stesso può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 83

Entrata in vigore del Regolamento

1 Il presente Regolamento è pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21

CAPO III – CONTRAVVENZIONI

Art. 84

Contravvenzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12.7.1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della Legge 24.11.1981, n. 689.